

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LIGURIA**

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 6 Marzo 2007 N. 8****Istituzione del Parlamento regionale degli studenti della Liguria.****pag. 122**

LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007 N. 8

Istituzione del Parlamento regionale degli studenti della Liguria.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione Liguria, in conformità all'articolo 31 della Costituzione ed in attuazione dell'articolo 6 dello Statuto, riconosce la cittadinanza attiva dei giovani studenti quale elemento fondamentale della società democratica per favorire la loro partecipazione alla vita pubblica e sociale.
2. La Regione opera per creare forme di partecipazione e rappresentanza degli studenti alla vita istituzionale regionale.

Articolo 2 (Istituzione del Parlamento regionale degli studenti della Liguria)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Parlamento regionale degli studenti della Liguria, quale organismo di consultazione e rappresentanza regionale unitaria degli interessi e delle problematiche del mondo dei giovani e quale sede di confronto e dibattito sulle materie di loro interesse in ordine alle questioni riguardanti il diritto allo studio e ogni altra materia che possa interessare direttamente il mondo giovanile.
2. Il Parlamento regionale degli studenti comunica all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale le iniziative che ritenga utili per la tutela dei diritti e delle aspettative dei giovani e degli studenti.
3. I membri del Parlamento regionale degli studenti rappresentano il mondo giovanile nella sua interezza senza poter far propaganda per partiti, movimenti e associazioni politiche.
4. Il Parlamento regionale degli studenti può richiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di promuovere gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza degli studenti regionali, statali e comunitari, nonché di stipulare con gli stessi accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell'ambito delle iniziative sulla cittadinanza e partecipazione dei giovani nella Unione Europea.

Articolo 3 (Composizione)

1. Il Parlamento regionale degli studenti è composto di trenta studenti eletti democraticamente in rappresentanza della popolazione studentesca degli Istituti e Scuole secondarie superiori presenti sul territorio regionale.
2. Nella composizione del Parlamento regionale degli studenti è assicurata la parità numerica tra uomini e donne.
3. Il Parlamento regionale degli studenti dura in carica cinque anni.
4. Gli studenti eletti entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto di insediamento del Parlamento regionale degli studenti e rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo Parlamento.
5. Lo studente eletto che non sia più iscritto a Istituti o Scuole secondarie superiori presenti sul territorio regionale cessa dall'esercizio della funzione di rappresentanza.
6. L'assenza ingiustificata a due sedute del Parlamento, nell'ambito della stessa legislatura, comporta la decadenza.
7. Nell'ipotesi in cui lo studente eletto cessi o decada dal proprio mandato per una qualsiasi causa, viene sostituito, dal primo studente non eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti.

8. L'elezione del Parlamento regionale degli studenti si svolge entro trenta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.
9. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Direzione Scolastica regionale, individua le modalità di elezione del Parlamento regionale degli studenti della Liguria.

Articolo 4 (Regolamento Interno)

1. Al Parlamento regionale degli studenti si applica, per quanto compatibile con le disposizioni della presente legge e la sua particolare natura, il Regolamento Interno del Consiglio regionale.

Articolo 5 (Prima seduta e Presidenza provvisoria)

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, la carica di Presidente è provvisoriamente assegnata allo studente eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità allo studente eletto più anziano. Lo studente eletto più giovane svolge le funzioni di segretario.

Articolo 6 (Funzionamento)

1. Il Parlamento si riunisce almeno tre volte l'anno presso la sede del Consiglio regionale della Regione Liguria.
2. Nell'ambito del Parlamento sono istituite tre Commissioni permanenti per il preventivo esame di tutte le questioni, con competenza nelle seguenti materie:
 - a) istruzione, diritto allo studio e politiche regionali per i giovani, pari opportunità;
 - b) formazione e lavoro;
 - c) cultura, sport e turismo.
3. Ogni studente non può far parte di più di due Commissioni. Ciascuna Commissione si riunisce, di regola, non più di sei volte nel corso dell'anno.
4. Le determinazioni assunte dal Parlamento regionale degli studenti sono trasmesse al Presidente del Consiglio regionale che ne dà comunicazione ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti in materia.

Articolo 7 (Dotazioni strumentali e rimborso delle spese)

1. I lavori e l'attività del Parlamento regionale degli studenti sono pubblicati su apposite pagine del sito internet della Regione Liguria.
2. Gli studenti eletti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute.

Articolo 8 (Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza, d'intesa con la Direzione scolastica regionale, provvede ad individuare il sistema di rappresentanza e le modalità di elezione del Parlamento regionale degli studenti della Liguria ed all'organizzazione delle consultazioni elettorali.
2. In sede di prima applicazione il Parlamento regionale degli studenti della Liguria viene costituito con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso rimane in carica fino all'insediamento del successivo Parlamento regionale degli studenti della Liguria eletto ai sensi dell'articolo 3, comma 7.
3. Le strutture regionali di supporto all'attività del Parlamento regionale degli studenti della Liguria sono individuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 9
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 "Spesa per l'Assemblea legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 8
DEL 6 MARZO 2007

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri G. Ronzitti, R. Monteleone, F. Orsi, P. Muratore e F. Rocca in data 11 ottobre 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 229;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio;*
- c) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità, con emendamenti, nella seduta del 15 gennaio 2007;*
- d) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 31 gennaio 2007;*
- e) *l'VIII Commissione consiliare ha proposto emendamenti nella seduta del 9 febbraio 2007;*
- f) *è stata esaminata e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 febbraio 2007;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 5 aprile 2007.*

Direttore responsabile: Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)
